Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI CAPRALBA
Provincia di Cremona

Allegato alla deliberazione
Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2000

STATUTO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1
Comune di Capralba

1. Capralba è un comune dell'Europa. Si riconosce nel processo di costituzione di una Europa sempre più unita politicamente, socialmente ed economicamente, perché abbia a svolgere un ruolo sempre più incisivo nel mondo per la pace, lo sviluppo, la solidarietà, il rispetto e la dignità della persona umana, l'affermazione del diritto di libertà, di coscienza e di autodeterminazione dei popoli.
2. Il Comune di Capralba collabora con la provincia di Cremona e Regione Lombardia per programmare, promuovere e coordinare lo sviluppo delle risorse, formare ed attuare i piani territoriali, determinare gli obiettivi socio economici, tutelare la salute e l'ambiente.
3. Il Comune di Capralba può aderire a consorzi o circondari di comuni per lo sviluppo coordinato del territorio e per la gestione dei servizi a carattere consortile.
4. Il Comune di Capralba è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della repubblica e del presente Statuto.
5. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dallo Stato e dalla Regione secondo il principio della sussidiarietà. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
6. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
7. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2

1. Il Comune di Capralba è costituito dalle comunità e dai territori di Capralba e Farinate.
2. Capoluogo e sede degli organismi comunali sono siti a Capralba.
3. Il comune dovrà dotarsi entro tre anni dall'approvazione del presente Statuto di un proprio stemma e gonfalone e relativo regolamento che ne disciplinino l'uso. Tale regolamento una volta approvato entrerà a far parte integrante del presente Statuto.

Art. 3

Il comune ispira la propria azione alla tutela dei suoi cittadini e dei loro diritti, al di là di ogni differenza di sesso, condizione, nazionalità, razza o religione e ne promuove le pari opportunità, il progresso civile, sociale ed economico, la partecipazione dei cittadini, singolo od associati ed ispira la propria scelta a criteri di equità, trasparenza, accessibilità.

Art. 4

1. La tutela della salute e degli interventi che concorrono a renderla effettiva costituiscono fondamentale impegno. In particolare si predispongono idonee azioni per garantire la maggiore salubrità dell'ambiente ; la sicurezza delle condizioni di lavoro negli ambienti in cui si svolge ; una diffusa educazione sanitaria nell'ambito di una politica di prevenzione, un efficiente servizio di

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

assistenza sociale con particolare riferimento ai minori, agli inabili ed invalidi.
2. Il comune di Capralba è impegnato a provvedere ed assicurare alla popolazione anziana idonea assistenza domiciliare, luoghi di incontro e di aggregazione, servizi sociali.

Art. 5

1. Il Comune di Capralba adotta tutte le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, patrimonio esclusivo di tutta la comunità. Conferma la propria origine e vocazione agricola. Difende la propria struttura idrogeologica, evitando qualsiasi tentativo di manipolazione ; guarda con particolare riguardo ai numerosi fontanili ed opera per la loro salvaguardia.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 6

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale nelle sue espressioni di lingua, costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce tutte le attività aggregative come momento di vita associativa e di crescita umana, culturale, sociale e sportiva.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il comune promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ad enti ; organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 7 comma 5 della legge 8 giungo 1990 n. 142.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e di impianti saranno disciplinati dal regolamento che dovrà prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle spese di gestione.

Art. 7

1. Il comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, commerciali ed agricoli.
2. Il comune di Capralba persegue il fine di assicurare il diritto all'abitazione ad ogni cittadino.
3. Il PRG costituisce lo strumento di disciplina per l'assetto e l'utilizzazione del territorio, in coordinamento con gli strumenti di pianificazione sovraccomunale.
4. Il comune di Capralba sottopone a particolare garanzia di inedificabilità le zone dei fontanili e vincola ogni intervento di modifica del suolo e sottosuolo a preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
5. Il comune predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 8

1. Il comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Il piano commerciale comunale è parte integrante del presente Statuto e può essere modificato per nuove esigenze di pianificazione e per adeguamenti legislativi.
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e ne adotta iniziative atte a stimolarne l'attività.

Art. 9

1. Il comune di Capralba assume come valore socialmente rilevante il diritto all'istruzione. Ne tutela il diritto attraverso erogazioni in denaro o servizi individuali o collettivi per favorire assolvimento

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dell'obbligo scolastico.

2. Per gli studenti capaci, ancorchè privi di mezzi, favorisce la prosecuzione degli studi, compatibilmente con le disponibilità del Bilancio.

Art. 10

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5,6 ed 8 della legge 8 giugno 1990 n. 142, il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e del consorzio/circondario il comune può prevedere ad acquisire, per ciascun obiettivo l'apporto delle organizzazioni sindacali, sociali ed economiche territoriali.

Art. 11

1. Il comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. 6 delle legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei per coinvolgere sempre più e meglio la cittadinanza.

Art. 12

Il comune per la gestione di quei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre :

a) partecipazione a consorzi, circondari o società a prevalente capitale pubblico ;
b) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio ;
c) la concessione a terzi ;
d) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali.

Art. 13

I compiti del Comune per i servizi di competenza statale.

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe , di stato civile, di statistica e di leva militare.
Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.
Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

- **Consiglio Comunale**
- **Giunta Comunale**
- **Sindaco**

Art. 14
Organi del Comune

1. Gli organi del Comune, in conformità alla Legge 8 giugno 1990 n. 142, e successive modifiche, sono :
a) il Consiglio Comunale;
b) la Giunta Comunale;
c) il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale è organo d' indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
3. La Giunta Comunale è organo di attuazione degli indirizzi generali di governo e collabora con il Sindaco nell' Amministrazione dell' Ente.
4. Il Sindaco è l' organo responsabile dell' Amministrazione del Comune. E' il legale rappresentante dell' Ente. E' capo dell' Amministrazione e Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.
5. La durata in carica del Sindaco e del Consiglio comunale, il numero dei Consiglieri assegnati al Comune, le modalità della elezione, nonchè la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
6. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 15
Il Consiglio comunale : poteri

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta la collettività comunale e determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l' attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. L' esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 16
Le competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonchè a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali e regionali.
a) Organizzazione istituzionale dell' Ente:
1 - Statuto
2 - istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento
3 - convalida dei Consiglieri eletti
4 - costituzione delle Commissioni di indagine sulla attività dell' Amministrazione
5 - costituzione delle Commissioni consiliari

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) Esplicazione dell' autonomia giuridica:
1 - Regolamenti comunali con esclusione di quelli la cui adozione la legge riserva ad altro organo
2 - disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
3 - istituzione e ordinamento dei tributi
4 - elezione del Difensore Civico

c) Indirizzo dell' attività:
1 - indirizzi generali di governo
2 - relazioni previsionali e programmatiche
3 - programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici
4 - bilanci annuali e previsionali e relative variazioni
5 - piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per l' attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai piani ed ai programmi
6 - pareri sulle dette materie
7 - gli indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

d) Organizzazione interna dell' Ente :
1 - criteri generali sull' ordinamento degli uffici e dei servizi
2 - assunzione diretta dei pubblici servizi
3 - concessione dei pubblici servizi
4 - costituzione di Istituzioni
5 - costituzione di aziende speciali e loro statuti
6 - indirizzi operativi per le aziende e Istituzioni
7 - costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata
8 - regolamenti di organizzazione
9 - affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione

e) Organizzazione esterna dell' Ente :
1 - le convenzioni tra Comuni, con la Provincia ed altri Enti pubblici
2 - costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed accordi di programma
3 - definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge

f) Gestione ordinaria e straordinaria :
1 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell' ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari
2 - la partecipazione a società di capitali
3 - la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio
4 - l' emissione dei prestiti obbligazionari
5 - le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

g) Controllo dei risultati di gestione :
1 - il controllo dello stato di attuazione dei programmi, della capacità di spesa, dei rendiconti di gestione e dei conti consuntivi riguardanti i programmi stessi
2 - elezione del Revisore del Conto.

Art. 17
Gruppi consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonchè la istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art.18
Commissioni consiliari

1. In seno al Consiglio comunale possono essere istituite commissioni di indagine sull' attività dell' amministrazione nonchè commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.
2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.
3. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.
4. Il Regolamento può prevedere altresì l' istituzione di commissioni temporanee o speciali.
5. E' attribuita alle opposizioni la presidenza della commissione consigliare di indagine e di quelle altre che il Consiglio comunale ritenga di istituire con funzione di controllo e di garanzia. Il Regolamento determina la procedura di nomina del presidente.

Art. 19
Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle sue aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonchè tutti gli atti pubblici utili all' espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati debbono rispondere entro 30 giorni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte, nonchè della eventuale votazione delle mozioni, sono definite dal Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.
3. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta.
4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni inserendo all' ordine del giorno le questioni richieste.
5. I Consiglieri comunali possono proporre emendamenti da apportare allo schema di bilancio annuale dando nel contempo indicazione dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente Regolamento di contabilità.

Art. 20

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Dimissioni, surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali

1. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l' ultimo eletto e sino all' esaurimento della lista stessa.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui al Regolamento, sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell' Ente nell' ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d' atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l' ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell' art. 39 comma 1 lettera b) n. 2 della Legge 8 giugno 1990 , n. 142.
3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell' art. 15, comma 4bis, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall' art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l' esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

Art. 21
Decadenza

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l' esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza per i motivi di cui al comma precedente sono disciplinate dalla legge.
3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per n.6 volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco a seguito dell' avvenuto accertamento dell' assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell' art. 7 della Legge n. 241/90, a informarlo dell' avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest' ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Art. 22
Regolamento interno

1. Le norme relative all' organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Art. 23
Composizione della Giunta

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 4 Assessori.
2. Possono essere eletti alla carica di Assessore oltre ai Consiglieri comunali, anche cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.
3. Non possono altresì far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
4. Il Sindaco nonchè gli Assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 24
Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del Consiglio Comunale con diritto di voto.
2. Il Sindaco, nei limiti di cui al comma 1 del precedente art. 23, nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3, Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco sentita la Giunta presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, non computando il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
7. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neo eletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni.
8. Le dimissioni dei singoli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.
9. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana, le leggi dello Stato, lo Statuto del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".
10. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 25
Discussione del programma di governo

1. Entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capi gruppo consiliari , il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

Art. 26

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo.

1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 77/1995.
3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 27
Le competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie del Sindaco, del Segretario comunale, dei funzionari dirigenti o responsabili degli uffici e dei servizi**.**
3. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4. Compete alla Giunta l'adozione dei regolamenti sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.
6. Spetta alla Giunta assegnare ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.
7. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.
8. La Giunta adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al Bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi all' adozione ai sensi dell' art. 32, comma 3 della Legge n. 142/90.

Art. 28
Il Sindaco: funzioni e poteri

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicesindaco, designato dal Sindaco tra gli Assessori .

2 bis - Il Vicesindaco può sostituire il Sindaco alla presidenza del Consiglio Comunale solo se è Consigliere comunale.

3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
4.Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

stesse e dal presente Statuto.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.
6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza vengono adottati i provvedimenti sostitutivi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 17 c. 45 della Legge n. 127/97.
7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge n. 142/1990 nonchè dallo Statuto e dal Regolamento Comunale sulla Organizzazione degli uffici e dei servizi.
8. Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi il Segretario Comunale dell'Ente, il Direttore generale o ne conferisce le relative funzioni al Segretario Comunale.

Art. 29
Il Sindaco: competenze

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:
a) convoca e presiede la Giunta Comunale; convoca e presiede il Consiglio Comunale fissando per i due organi l'ordine del giorno e determinando il giorno e l'ora dell'adunanza;
b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell' attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio comunale promuovendo e coordinando l' attività degli assessori;
c) nomina il Vicesindaco che sostituirà il Sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonchè nel caso di sospensione dall' esercizio della funzione adottata ai sensi di legge;
d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
e) indice i referendum comunali;
f) sovrintende all' espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
h) cura l' osservanza dei Regolamenti;
i) rilascia attestati di notorietà pubblica;
l) conclude gli accordi di programma di cui all' art. 27 della Legge n. 142/90;
m) adempie ad altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo esplica le funzioni di cui all' art. 38 della Legge n. 142/90.
3. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all' art. 36 del Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con DPR 6 febbraio 1981, n. 66.

Art.30
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Ne consegue lo scioglimento del Consiglio a norma dell' art. 37 bis della Legge n. 142/90.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonchè della Giunta.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
SEGRETARIO COMUANLE

Art. 31
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge 142/90, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonchè alla organizzazione e gestione del personale nell' ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti.
2. L' organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e verifica dei risultati della gestione alle direttive generali impartite spettano agli organi di governo mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l' adozione di tutti gli atti che impegnano l' Amministrazione all' esterno, l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita al Segretario comunale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito Regolamento, l' ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
4. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l' adozione di atti che impegnano l' Amministrazione verso l' esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell' Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall' organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell' Ente :
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d' appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l' assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione inpristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell' abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autentificazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
5. Le funzioni di cui al precedente comma 4 possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario comunale ai sensi dell' art. 17 comma 68 **lettera c)** della Legge n.127/97 e nel rispetto delle norme del presente Statuto.
Possono altresì essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, in mancanza di Dirigenti e nel caso di non applicazione del precedente comma, ai Responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.
6. Il Dirigente, il Responsabile degli uffici e dei servizi e il Segretario comunale, nel caso di cui al comma 5 del presente articolo, sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell' Ente, della correttezza amministrativa e dell' efficienza della gestione.
7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, di cui all' art. 2229 del Codice Civile oppure di alto valore in base all' art. 2222 dello stesso Codice.
8. La copertura dei posti dei Dirigenti, dei Responsabili dei servizi e degli uffici, o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
9. Il Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica solo in assenza di professionalità analoghe all' interno dell' Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell' area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell' Ente.
10. Il Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la durata massima dell' incarico, il trattamento economico, il riconoscimento dell' indennità "ad personam" all' incaricato commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
11. Gli incarichi **dirigenziali** sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta o dell' Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall' art. 11 del DLgs n. 77/95 , o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L' attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorsi.
12. Il Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina altresì la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi 1 e 2 dell' art. 36 del DLgs n. 29/1993.
13. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati in base alla vigente normativa.
14. Con apposito regolamento, in conformità delle disposizioni di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro si norma la materia della disciplina del personale dipendente.

Art. 32
Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico che dipende dall' Agenzia autonoma per la

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

gestione dell' Albo dei Segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all' Albo di cui all' art. 17 comma 75 della Legge n. 127/97.
2. La legge e il Regolamento di cui all' art. 17 comma 78 della Legge 127/97 disciplinano l' intera materia e gli istituti relativi al Segretario mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del DLgs n. 29/93 e successive modificazioni.
3. Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nella legge e nel Regolamento previsto dall' art. 17 comma 78 Legge 127/97. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato.
4. Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al precedente comma 3, può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d' ufficio.
5. Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell' attività degli uffici o dei Responsabili, curando l' attuazione dei provvedimenti.
6. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell' Ente in ordine alla conformità dell' azione amministrativa alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti. Qualora il Sindaco lo richieda , per particolari atti o provvedimenti, il Segretario comunale svolgerà i compiti su richiamati anche a mezzo di relazioni e contributi scritti.
7. Il Segretario comunale:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l' Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell' interesse dell' Ente.
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
8. Il Segretario comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale ha la responsabilità gestionale per l' attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell' Ente.
9. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dall' art. 51bis comma 1 della Legge n. 142/90, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale disciplina secondo l' ordinamento dell' Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale.
10. Il Segretario comunale, ove non sia stato nominato un Direttore generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitando autonomi poteri di spesa.
11. E' data facoltà al Segretario comunale, nell' ambito delle proprie funzioni, di conferire la competenza per particolari determinazioni o atti, ai dipendenti apicali che ricoprano posti **in** dotazione organica per il cui accesso dall' esterno è previsto il possesso del diploma di laurea.
12. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere l' individuazione di un vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 33
I pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

servizio interessato e, quando comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. In caso di assenza dei Responsabili dei servizi i pareri sono espressi dal Segretario comunale per quanto di competenza.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO IV
SERVIZI

Art. 34
I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3.Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia, attraverso le seguenti forme di gestione:
a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
b) consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
c) istituzioni per la gestione di servizi sociali;
d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata costituite o partecipate dall'ente titolare di pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio con la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
4. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio Comunale.

Art. 35
Le convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia, apposita convenzione.
2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un' opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti stessi, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 36
I consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi anche sociali e l'esercizio di funzioni, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 142/90, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni ed Enti aderenti al Consorzio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5 bis e 5 ter dell'art.36 e dalla lettera n) del comma 2 dell'art. 32 della Legge n. 142/90 e deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio; lo Statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
5. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
6. L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.
8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi, la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
9. Nel caso di costituzione di consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.
10. Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano, in deroga a quanto stabilito dall'art. 51, comma 11, delle Legge 142/90, tutte le disposizioni previste dall'art. 23 della medesima Legge e delle altre norme di legge e di regolamento che disciplinano le aziende speciali degli enti locali.

Art. 37
Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono nominati ed eventualmente revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
4. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonchè gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell'Istituzione stessa.
5. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.

Art. 38
Aziende speciali

1. l'Azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
2. Organi dell'Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
3. La nomina e l'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso le aziende speciali spettano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
4. L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai Regolamenti.
6. L'Ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lo Statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonchè forme autonome di verifica della gestione.

Art.39
Società per azioni e a responsabilità limitata

1. La Società per azioni e la Società a responsabilità limitata sono costituite qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. La disciplina della società per azioni è stabilita dall'art. 2325 e seguenti del Codice civile.
3. La disciplina della Società a responsabilità limitata è stabilita dall'art. 2472 e seguenti del Codice civile.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO V

FORME COLLABORATIVA

Art. 40
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regioni, può essere definito un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l'interesse primario o prevalente sull'opera o sull'intervento.
3. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonchè interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
4. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art.81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
7. Per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi . L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonchè dal Commissario di Governo della Regione o dal Prefetto della Provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.
9. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Provincie o dei Comuni .

Art. 41

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Unione di Comuni

1. Il Comune al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di propria competenza può promuovere, con altri Comuni di norma contermini, una Unione di Comuni o aderirvi.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo Statuto deve comunque prevedere che il Presidente dell'Unione venga scelto fra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli comunali associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze :
4. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni associati.
5. Alle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

Art. 42
I principi di collaborazione

1. Il Comune attua le disposizioni della legge Regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.
2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può, ove lo ritenga utile e necessario sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, come in quello sociale, culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tali attività e opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Art.43
La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VI

ART. 44
ORDINAMENTO

1° Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.
2° Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 45
FINANZE COMUNALI

1° La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali, provinciali e statali;
f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
g) utili da investimenti, alienazioni, locazioni, società, gestioni in economia.
2° I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3° Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consigliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

ART. 46
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1° Tramite l'Ufficio finanziario l'Amministrazione cura la tenuta di un esatto inventario dei beni mobili ed immobili e dei beni demaniali del Comune. L'inventario viene aggiornato annualmente.
I beni patrimoniali comunali possono essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.
2° Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione o il rifiuto su eventuali lasciti o donazioni.

Art. 47
Servizio di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria affidato ad uno dei soggetti, di cui all' art. 50 comma 1 del DLgs n. 77/95, delegato alla gestione finanziaria dell' Ente locale e finalizzato, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti comunali e da norme pattizie.
2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dal DLgs n. 77/95, da altre disposizioni legislative e dal Regolamento di contabilità.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. L' incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente del Comune. Il tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario comunale e del Direttore generale se nominato.

Art. 48
Controlli di gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.
2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell' equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.
3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell' efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell' andamento gestionale.

Art. 49
Revisore del conto

1. Il Consiglio comunale provvede, a maggioranza **assoluta** dei Consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del conto, scelto tra i professionisti iscritti all' Albo dei Ragionieri o all' Ordine dei Dottori commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori contabili.
2. Il revisore del conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Valgono per il Revisore del conto le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste all' art. 102 del DLgs n. 77/95.
4. Il Revisore svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con l' organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all' acquisizione delle entrate, all' effettuazione delle spese, all' attività contrattuale, all' amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l' organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal Regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall' organo esecutivo. La relazione contiene l' attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonchè rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
e) referto all' organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) verifiche di cassa di cui all' art. 64 dell' ordinamento contabile.
5. Al fine di garantire l' adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell' Ente e può partecipare all' assemblea dell' organo consiliare e, se richiesto, alle riunioni dell' organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee consiliari, all' organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all' organo di revisione sono trasmessi da parte del Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Il Revisore è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

7. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario.
8. Il Revisore può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario comunale o il Responsabile del Servizio finanziario procedere ad atti di controllo. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell' Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale (se istituito), al Segretario ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco (il Presidente del Consiglio comunale) è tenuto, in tal caso, a riunire il Consiglio comunale entro venti giorni.
9. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto.
10. Il Revisore cessa dall' incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l' incarico per un periodo di tempo stabilito dal Regolamento.

ART. 50
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1° Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2° Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3° Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme semplificate di tutela degli interessi che il loro intervento nella formazione degli atti.
4° L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

ART. 51
ISTANZE

1° I cittadini, singoli o associati, enti, associazioni, possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2° La risposta all'istanza viene fornita dal Sindaco o dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3° Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonchè adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 52
PETIZIONI

1° Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2° Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3° La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
4° Se il termine previsto non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5° La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 53
PROPOSTE

1° N. 10 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonchè dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

ART. 54
REFERENDUM

1° I cittadini possono presentare richiesta di referendum consultivi. Il comitato promotore, composto da almeno dieci elettori, può chiedere il referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, salvo quelle tributarie, di tariffe o su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
2° L'istanza, con precisa indicazione dell'oggetto, deve essere depositata presso la segreteria comunale per l'inoltro alla commissione per le garanzie statuarie che dovrà pronunciarsi sulla legittimità entro 30 giorni. Se il giudizio è positivo, i promotori devono raccogliere entro i 3 mesi successivi almeno un numero di firme pari al 25% degli elettori del comune, autenticate dal Sindaco o Segretario Comunale o Giudice Conciliatore o dal Notaio. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme.
3° Il Segretario comunale accerta se il quorum di firme previste al comma precedente sia stato raggiunto. In tal caso il Sindaco indice il referendum per una domenica successiva di 90 giorni al deposito delle firme.
4° Il Consiglio può proporre referendum consultivi prima dell'adozione di delibere di particolare rilevanza per la vita comunale.
5° In caso di pluralità di richieste tutti i referendum saranno effettuati nello stesso giorno.
6° Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 20.
7° Per la disciplina della campagna elettorale, nomina dei Presidenti e degli scrutatori e per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alla disciplina da adottarsi con apposito regolamento.
8° All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum, l'Amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

9° La proposta si riterrà approvata se parteciperà al referendum almeno il 50% degli elettori e la maggioranza assoluta dei votanti si pronuncerà a favore ed impegnerà il Consiglio Comunale a deliberare in conformità entro sessanta giorni.
10° Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione della proposta, dal Segretario Comunale.

ART. 55
ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

1° A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale, della rimozione degli abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, a tutela dei diritti dei cittadini, è istituito nel Comune l'Ufficio del Difensore Civico con apposito regolamento da approvarsi entro il 31.12.1991.
2° Il componente o i componenti dell'Ufficio del Difensore Civico non è/sono sottoposto/i ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed é/sono tenuto/i esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3° Il componente o i componenti dell'Ufficio del Difensore Civico è/sono scelto/i fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza.

-

ART. 56
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
PROCEDURA PER L'ELEZIONE

1 - Dopo il rinnovo del Consiglio Comunale, entro novanta giorni dall'elezione del Sindaco, il Consiglio provvede alla elezione del DIFENSORE CIVICO. Il mandato del difensore civico precedentemente eletto è prorogato fino alla esecutività della deliberazione di nomina del nuovo difensore civico.
2 - In caso di vacanza dell'ufficio , il Sindaco provvede entro trenta giorni alla convocazione del Consiglio Comunale per l'elezione del nuovo difensore civico .
3 - Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri , tra gli elettori del Comune.
4 - Se dopo due votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
5 - Il difensore civico , prima di assumere le proprie funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco , davanti al Consiglio Comunale con la seguente formula : "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini di Capralba e nel rispetto della legge.

Art.57
INCOMPATIBILITA' , DECADENZA E REVOCA

1 - L'ufficio di difensore civico è incompatibile con qualsiasi carica elettiva e con rapporti di servizio con pubbliche amministrazioni, ed in ogni caso non possono essere nominati Difensore civico :

- Coloro che versano un una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale ;
- I Parlamentari , i consiglieri regionali , provinciali, comunali , i membri delle Unità sanitarie locali ;
- I membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del comune ;
- Gli amministratori di enti o aziende soggetti a controllo dell'amministrazione ;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- I ministri di culto ;
- Chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale .

2 - Il difensore civico decade automaticamente dall'incarico in caso di perdita dei requisiti prescritti dallo Statuto ovvero allorché sia chiamato a ricoprire uffici elettivi o instauri rapporti di servizio con pubbliche amministrazioni.
3 - La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, entro il termine di venti giorni dal verificarsi della causa di decadenza.
4 - Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati . Tale revoca può essere richiesta dal singolo cittadino o da soggetti collettivi mediante documentazione che attesti il sorgere di motivazioni di revoca. La richiesta è oggetto di discussione della Commissione statuto, entro 10 giorni dalla presentazione , la Commissione prevaluta la fondatezza e la comunica al consiglio comunale.
5 - La delibera di revoca o decadenza deve essere preceduta dalla comunicazione delle cause che danno luogo alla medesima all'interessato, il quale ha 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni.

Art. 58
INDENNITA' DI CARICA

1 - Al difensore civico è assegnata una indennità annua determinata dal Consiglio Comunale.

Art. 59
SEDE

1 - L'Ufficio del difensore civico ha sede presso il Comune.
2 - Per l'esercizio delle proprie funzioni il difensore civico si avvarrà della collaborazione del personale dell'organico del Comune.

Art.60
SFERA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1 - Il Difensore civico può intervenire in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti omessi o ritardati o comunque irregolarmente compiuti da organi , uffici o servizi dell'amministrazione comunale ovvero da enti e aziende da essa dipendenti.
2 - Per organi, uffici, servizi dell'amministrazione comunale si intendono sia quelli centrali sia quelli circoscrizionali.
3 - Il Difensore civico non può intervenire :

- su atti dell'amministrazione di contenuto meramente politico ;
- su atti o procedimenti avverso i quali siano già stati prodotti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa , civile o tributaria.

4 - Il Difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.

Art.61
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1 - Il Difensore civico opera :

- Segnalando agli uffici , ai servizi e agli organi competenti le disfunzioni riscontrate ;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- Sollecitando gli organi competenti a provvedere in merito.

Art. 62
POTERI ESERCITABILI

1 - Per l'adempimento dei suoi compiti, il difensore civico può richiedere notizie e documenti all'Amministrazione e convocare i dipendenti.
2 - Le richieste di documenti o notizie sono trasmesse al Sindaco , all'assessore competente o direttamente al responsabile del procedimento, che provvedono ad evaderle nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni .
3 - Il difensore civico ha comunque diritto ad accedere agli atti d'ufficio concernenti le questioni sottoposte alla sua attenzione senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4 - Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio.

Art. 63
RELAZIONE ANNUALE

1 - L' ufficio del Difensore civico presenta annualmente al Consiglio comunale una relazione sulla propria attività contenente eventuali pareri e proposte.
2 - Il Consiglio Comunale pone la relazione all'ordine del giorno della prima seduta utilmente convocata ed esprime sulla medesima il proprio motivato giudizio.
3 - Il Difensore civico qualora lo ritenga opportuno , può avvalersi dei mezzi di informazione comunali per illustrare in sintesi la relazione di cui al comma precedente.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 64
Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non fosse raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 65
Modifiche dello Statuto

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 57 si applicano anche alle modifiche statutarie.
2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da un quinto dei consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l' invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Art. 66
Entrata in vigore

1. Lo Statuto, dopo l' espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all' Albo pretorio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE